

ATTO N. DD 300

DEL 25/01/2023

Rep. di struttura DD-UA4 N. 52

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 158 di Garzigliana dalla PK 2+350 alla PK 3+500. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni per delimitazione di area di cantiere.

- La Città Metropolitana di Torino deve eseguire i lavori aventi ad oggetto “S.P. 158 di Garzigliana. Interventi di miglioramento della sede stradale del tratto Garzigliana-Macello. Lotto 1” (Prog. 129/2019) con progetto esecutivo approvato con Determina Direzione Viabilità 2 n. 7269 del 29/12/2022;
- la ditta CARNIELETTO SILVANO & FIGLI SNC con sede in San Carlo Canavese (TO), Strada Girolera N.2 tel. 348 453 5185 e-mail: amministrazione@carnielettoasfalti.com è l'impresa esecutrice dei lavori;
- gli interventi previsti ed effettuati nella prima fase dei lavori sono stati pressochè ultimati, la movimentazione di macchine operatrici e materiali verrà eseguita nell'ambito della parzializzazione del cantiere non richiedendo la chiusura completa della strada e mantenendo un senso unico alternato a seconda dell'avanzamento delle opere;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, alla regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, e per tratte non superiori ai 100 mt e secondo l'avanzamento dei lavori oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso, nel periodo compreso dal giorno 26/01/2023 al giorno 28/02/2023 incluso i giorni festivi e prefestivi e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 8, geom. Antonio BUNINO;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare sulla Strada Provinciale n. 158 di Garzigliana dalla progr. 2+350 alla progr. Km 3+500 in territorio del Comune di Macello la regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, e per tratte non superiori ai 100 mt e secondo l'avanzamento dei lavori oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso nel periodo compreso dal giorno 26/01/2023 al giorno 28/02/2023 e comunque non oltre il termine dei lavori sopraccitati;

- la ditta aggiudicatrice dei lavori: CARNIELETTO SILVANO & FIGLI SNC con sede in San Carlo Canavese (TO), Strada Girolera N.2 tel. 348 453 5185 e-mail: amministrazione@carnielettoasfalti.com;
- Direttore dei Lavori: ing. Filippo Vigna della Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - 10138, Torino, recapito tel. +393494163450, e-mail: filippo.vigna@cittametropolitana.torino.it;
- C.S.E.: ing. Paolo Doria, con studio in Pinerolo (TO), Via del Gibuti n. 1, recapito tel. +393892776801, e-mail: p.doria@staengineering.it;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese

con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 25/01/2023

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese